

DETERMINAZIONE 25 LUGLIO 2017

MODALITÀ E TERMINI PER L'ESERCIZIO DELLA REVOCA DELL'ADESIONE ALL'ELENCO DELLE IMPRESE DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE ADERENTI ALLA PROCEDURA RIPRISTINATORIA VOLONTARIA DI CUI AL TIRV, IN ATTUAZIONE DEL PUNTO 3 DELLA DELIBERAZIONE 543/2017/R/COM

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE MERCATI RETAIL E TUTELA DEI CONSUMATORI DI ENERGIA DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Premesso che:

- l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), con deliberazione 6 aprile 2017, 228/2017/R/com ha adottato l'allegato A recante il "*Testo integrato per l'adozione di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria*" (di seguito: TIRV) con operatività dal 1 maggio 2017 e ha previsto una consultazione successiva aperta agli stakeholder relativa a specifici punti di intervento;
- l'articolo 18 del TIRV prevede che i venditori che intendono aderire alla procedura ripristinatoria di cui alla Parte IV, comunichino la loro adesione all'Autorità, che pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei venditori aderenti e ne cura l'aggiornamento in base alle comunicazioni dei venditori medesimi e che l'adesione vincoli il venditore per almeno due anni;
- con l'allegato A) alla determinazione 7 aprile 2017, 5/2017 – DMRT, sono state definite le modalità di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 18 del TIRV da parte delle imprese di vendita di energia elettrica e/o gas naturale aderenti alla procedura ripristinatoria volontaria e alla conseguente pubblicazione e aggiornamento dell'elenco medesimo;
- in esito alla consultazione relativa al TIRV, con la deliberazione 20 luglio 2017, 543/2017/R/com (di seguito: deliberazione 543/2017/R/com), l'Autorità ha apportato alcune integrazioni e modifiche al TIRV medesimo, con operatività dal 1 settembre 2017, prevedendo, altresì, per i venditori aderenti all'elenco di cui al precedente punto la facoltà di revocare, entro tale data, la propria adesione alla procedura ripristinatoria di cui al TIRV, anche se non siano ancora decorsi due anni dall'iscrizione;
- con la deliberazione in argomento l'Autorità ha, inoltre, dato mandato al Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutela dei Consumatori di energia per le azioni a seguire finalizzate a definire le modalità e la relativa tempistica di esercizio da parte dei venditori di tale eventuale revoca dell'adesione all'elenco.

Considerato che:

- l'Autorità, con deliberazione 23 giugno 2008, GOP 35/08, ha istituito il sistema informativo Anagrafica operatori per la gestione centralizzata dei flussi informativi tra l'Autorità e i soggetti regolati;

- nell'ambito dell'Anagrafica operatori è stata attivata una sezione Anagrafica venditori alla quale possono accedere tutti gli esercenti che nell'Anagrafica operatori hanno indicato di svolgere l'attività di vendita di energia elettrica e/o di gas naturale a clienti finali;
- la comunicazione da parte dei venditori dell'eventuale revoca alla procedura ripristinatoria con modalità telematiche, attraverso il sistema Anagrafica operatori istituito dall'Autorità, risponde ai necessari requisiti di certezza e semplicità, minimizzando da un lato gli oneri a carico dei venditori interessati, in particolare per quanto riguarda la gestione di informazioni e dati già in possesso dell'Autorità, e, dall'altro, gli adempimenti connessi alle attività di pubblicazione e aggiornamento dell'elenco dei soggetti aderenti ed i relativi oneri a carico dell'Autorità.

Ritenuto che:

- sia necessario, in attuazione di quanto previsto dal punto 3 della deliberazione 543/2017/R/com, definire, in via transitoria, le modalità e le tempistiche di comunicazione da parte dei venditori della eventuale revoca dell'adesione alla procedura ripristinatoria di cui al TIRV, alla luce delle modifiche e delle integrazioni apportate con la medesima deliberazione 543/2017/R/com e tenuto conto della volontarietà dell'adesione a tale procedura, contestualmente aggiornando il relativo elenco.

DETERMINA

1. di approvare, in via transitoria e fino al 31 agosto 2017, in deroga alla previsione di cui alla Parte I punto 3 dell'Allegato A) alla determinazione 7 aprile 2017, 5/2017 – DMRT, che i venditori già presenti nell'elenco delle imprese di vendita di energia elettrica e/o gas naturale aderenti alla procedura ripristinatoria volontaria di cui al TIRV, possano inviare una comunicazione per esercitare la facoltà di revoca della propria adesione, anche se non siano decorsi due anni da tale adesione;
2. di prevedere che la comunicazione di cui al precedente punto 1, sia effettuata in via telematica, mediante l'attivazione di un apposito comando, che viene reso disponibile nell'apposita sezione Anagrafica operatori del portale dell'Autorità dalla data della pubblicazione della presente determinazione fino al 31 agosto 2017;
3. di prevedere che tale revoca, produca effetti dall'1 settembre 2017 e non osti all'eventuale nuova adesione alla procedura ripristinatoria volontaria di cui al TIRV da parte dell'impresa ai sensi della Parte I dell'Allegato A) alla determinazione 7 aprile 2017, 5/2017 – DMRT;
4. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 25 luglio 2017

Il Direttore
Marta Chicca